



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione centrale

Area Servizi Studenti e Post Lauream

Settore Contributi Studenteschi e Borse di Studio

GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DELL'ISEE

INDICE

1. CHE COS'È L'ISEE	Pag. 2
2. L'ISEE UNIVERSITÀ	Pag. 3
3. L'ISEE CORRENTE	Pag. 4
4. L'ISEE PARIFICATO	Pag. 5
5. STUDENTESSA O STUDENTE INDIPENDENTE	Pag. 6
6. È IMPORTANTE SAPERE CHE	Pag. 6
Appendice 1 - Nucleo familiare ai fini ISEE	Pag. 8



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione centrale

Area Servizi Studenti e Post Lauream

Settore Contributi Studenteschi e Borse di Studio

1. CHE COS'È L'ISEE

L'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è lo strumento di valutazione del reddito e del patrimonio familiare usato da coloro che presentano richiesta di prestazioni sociali agevolate (benefici economici e servizi nell'ambito del Diritto allo studio universitario) o di accesso a servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate (determinazione delle tasse e dei contributi universitari). La normativa vigente in materia di ISEE (D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 e D.M. 07/11/2014), entrata in vigore dal 1° gennaio 2015, ha definito diverse tipologie di ISEE: in particolare, per la richiesta di benefici economici e servizi nell'ambito del Diritto allo studio e **per la determinazione di una fascia contributiva universitaria agevolata, è necessario calcolare l'ISEE per prestazioni universitarie, che non coincide necessariamente con l'ISEE ordinario.**

L'ISEE è un attestato che ogni cittadino può ottenere gratuitamente:

- ❖ - in proprio, attraverso l'apposita procedura sul sito web dell'INPS
- ❖ - presso i soggetti preposti (uffici Inps, Caaf, commercialisti, ecc...)

L'attestato viene rilasciato sulla base dei dati dichiarati nella **Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)**, documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare utili al calcolo dell'ISEE. **La DSU è a tutti gli effetti un'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000:** chi sottoscrive la DSU è civilmente e penalmente responsabile della correttezza e completezza dei dati in essa contenuti.

I tempi per l'ottenimento dell'attestato sono mediamente di 7-10 giorni lavorativi, che possono aumentare nel caso di studente non indipendente non residente con i genitori.

La D.S.U. ha validità dal momento della presentazione fino al 31 dicembre dello stesso anno solare.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione centrale

Area Servizi Studenti e Post Lauream

Settore Contributi Studenteschi e Borse di Studio

2. L' ISEE UNIVERSITÀ

L'ISEE Università (ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario) è una tipologia di ISEE specifico per i servizi nell'ambito del Diritto allo Studio (calcolo delle tasse, esoneri, servizi per il diritto allo studio).

L'ISEE è calcolato utilizzando l'indicatore di situazione economica (dato dalla somma di tutti i redditi, compresi quelli esenti IRPEF ad eccezione dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità (D.L. n. 42/2016, art. 2 sexies, comma a), percepiti dai componenti del nucleo familiare, maggiorata del 20% dei valori patrimoniali) rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare e ad alcune caratteristiche dello stesso (scala di equivalenza).

$$\text{ISEE} = (\text{somma redditi al netto delle franchigie}) + 20\% (\text{somma patrimoni al netto delle franchigie}) / \text{Parametro della scala di equivalenza}.$$

La scala di equivalenza indica un parametro crescente rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare. Il parametro è maggiorato in presenza di alcune caratteristiche del nucleo che assumono rilievo in tale contesto: presenza nel nucleo familiare di più di due figli/ie a carico; genitori lavoratori e figli/ie minorenni, in particolare se di età inferiore ai tre anni; nuclei con un solo genitore e figli/ie minori.

Le informazioni complete relative all'ISEE sono reperibili nel sito www.inps.it.

La studentessa o lo studente richiedente o un suo familiare può presentare la D.S.U. per via telematica direttamente all'INPS, collegandosi al sito www.inps.it.

Il portale ISEE è disponibile nella sezione del sito "Servizi on line" – "Servizi per il cittadino", al quale il cittadino potrà accedere utilizzando il PIN dispositivo rilasciato dall'INPS. Le modalità di rilascio del PIN sono descritte nella sezione "Il PIN on line" del sito INPS.

La D.S.U. può essere presentata anche ad un centro di assistenza fiscale (CAF) o alla sede INPS competente per territorio.

Le studentesse e gli studenti richiedenti prestazioni agevolate nell'ambito del Diritto allo studio o l'attribuzione di una fascia contributiva universitaria agevolata dovranno essere in possesso, in tempo utile e nel rispetto dei termini previsti dalla Guida Tasse



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione centrale

Area Servizi Studenti e Post Lauream

Settore Contributi Studenteschi e Borse di Studio

e Contributi Universitari dell'anno accademico di riferimento, di un'attestazione ISEE Università a condizione che:

- **sia conforme**, ovvero che sia un'ISEE valida per prestazioni per il diritto allo studio universitario **a favore della studentessa e/o dello studente richiedente (CODICE FISCALE della studentessa e/o dello studente richiedente il beneficio)**;
- ⊖ **sia priva della dicitura "omissioni/difformità"**: tale nota appare automaticamente nell'attestazione qualora l'INPS abbia rilevato irregolarità nella dichiarazione del patrimonio mobiliare del nucleo familiare riportato nella DSU. Qualora venissero segnalate delle omissioni lo studente deve provvedere a rettificare l'ISEE.

Si ricorda a tutte le studentesse e a tutti gli studenti che il mancato riscontro nella banca dati INPS, entro i termini previsti dalla Guida Tasse e Contributi Universitari dell'anno accademico di riferimento, di un'attestazione ISEE Università conforme e in corso di validità, o la presenza nella stessa di rilevazioni di omissioni e/o difformità comporterà l'assegnazione della fascia contributiva massima.

3. L'ISEE CORRENTE

Quando si siano verificate recenti e rilevanti variazioni del reddito o l'interruzione dei trattamenti o eventi avversi come la perdita, sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa, se il lavoratore è dipendente a tempo indeterminato, può essere richiesto il calcolo dell'**ISEE corrente**.

L'ISEE corrente consiste in un ISEE aggiornato dei redditi e dei trattamenti degli ultimi 12 mesi.

ATTENZIONE: Il calcolo del cosiddetto ISEE corrente può essere richiesto nel caso in cui si è già in possesso dell'attestazione ISEE in corso di validità, sulla base della quale verrà verificato il possesso dei requisiti per ottenere l'ISEE corrente.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione centrale

Area Servizi Studenti e Post Lauream

Settore Contributi Studenteschi e Borse di Studio

L'ISEE corrente è valido per 6 mesi dal momento della presentazione della DSU, a meno che non si verifichino variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti: in questo caso deve essere aggiornato entro due mesi.

Per poterlo richiedere occorre che si sia verificata una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata dall'ISEE già richiesta.

4. L'ISEE PARIFICATO

Le studentesse e gli studenti:

- straniere/i non residenti in Italia
- italiane/i non residenti in Italia
- straniere/i residenti in Italia ma non autonomi rispetto al proprio nucleo familiare non residente in Italia

non possono ottenere un calcolo dell'ISEE università ma possono ottenere ugualmente una riduzione delle tasse universitarie attraverso **l'ISEE parificato**.

A tal fine è necessario esibire la documentazione che, per ogni componente del proprio nucleo familiare, attesti:

- dati anagrafici;
- redditi prodotti all'estero ed eventualmente anche in Italia;
- patrimonio posseduto all'estero ed eventualmente anche in Italia.

Tale documentazione deve essere:

- rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i patrimoni e i redditi sono stati prodotti;
- legalizzata e tradotta in lingua italiana dalle rappresentanze diplomatiche italiane competenti per territorio e con cambio in Euro.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione centrale

Area Servizi Studenti e Post Lauream

Settore Contributi Studenteschi e Borse di Studio

5. STUDENTESSA O STUDENTE INDIPENDENTE

La studentessa o lo studente indipendente, non coniugata/o legalmente separata/o divorziata/o potrà dichiararsi "indipendente" dal nucleo familiare d'origine e produrre un'attestazione ISEE Università solamente se in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

- residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, stabilita da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda e in un immobile non di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine;
- redditi propri derivanti da lavoro dipendente o assimilato, non prestato alle dipendenze di un familiare, fiscalmente dichiarati negli ultimi due anni, non inferiori ad euro 6.500,00 annui.

In assenza di uno o di entrambi i requisiti il nucleo familiare della studentessa o dello studente sarà integrato con quello di origine. La condizione di studentessa o studente indipendente si applica anche in caso di studentessa coniugata o studente coniugato, pertanto la studentessa o lo studente che non soddisfi i requisiti sopra riportati, considerati anche i redditi del coniuge, verrà integrata/o nel nucleo di origine senza il coniuge.

6. È IMPORTANTE SAPERE CHE:

- ⇒ Per ottenere l'ISEE Università è necessario sottoscrivere la Dichiarazione Sostitutiva Unica **(DSU) in formato esteso, non è possibile sottoscrivere la DSU mini;**
- ⇒ Le Attestazioni ISEE sono valide fino al 31 Dicembre dell'anno nel quale sono state richieste;
- ⇒ I dati sui redditi e sui patrimoni utilizzati per la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e l'Attestazione ISEE sono quelli riferiti a due anni prima della richiesta;
- ⇒ Dal 01/01/2020 è accessibile la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) precompilata, mediante i servizi telematici di INPS, direttamente o tramite i



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione centrale

Area Servizi Studenti e Post Lauream

Settore Contributi Studenteschi e Borse di Studio

Centri di Assistenza Fiscale (CAF). La/il dichiarante può scegliere di presentare la DSU in modalità precompilata se è stata/o delegata/o da ogni componente maggiorenne del nucleo ed ha fornito per questi ultimi gli elementi di riscontro reddituali e patrimoniali;

- ⇒ Il nucleo familiare coincide generalmente con quello anagrafico, risultante dallo stato di famiglia alla data di sottoscrizione della DSU;
- ⇒ Il calcolo della cosiddetta **ISEE corrente** può essere richiesto solo nel caso in cui si è già in possesso di un ISEE in corso di validità.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione centrale

Area Servizi Studenti e Post Lauream

Settore Contributi Studenteschi e Borse di Studio

Appendice 1 - Nucleo familiare ai fini ISEE

Il nucleo familiare è definito ai sensi del D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, art. 3, art. e art. 8 e della Circolare INPS 18/12/2014 n. 171.

In particolare, **il nucleo familiare è generalmente costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica, ossia da coloro che risultano dallo stato di famiglia** presso il Comune di residenza alla data di presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU). Sono le persone conviventi, legate da un vincolo di matrimonio, di parentela, di affinità, di tutela o semplicemente affettivo.

I soggetti fiscalmente a carico anche se non conviventi sono: la/il coniuge (purché non separata/o) e figlie/i (comprese le figlie e i figli naturali riconosciute/i, adottive/i, affidate/i o affiliate/i) di età inferiore a 26 anni e qualora abbiano un reddito lordo annuo inferiore a 2.840,51 euro, che per le figlie e/o i figli minori di 24 anni è aumentato fino a 4.000,00 euro (limite introdotto dalla Legge nr. 205/17 – Legge Bilancio 2018).

Altri soggetti fiscalmente a carico purché conviventi sono: la/il coniuge legalmente separata/o, le/i nipoti, i genitori, le sorelle e i fratelli, le nuore e i generi, le suocere e i suoceri e le nonne e/o i nonni qualora abbiano un reddito lordo annuo inferiore a 2.840,51 euro.

Nello specifico i coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:

- a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile; non basta, cioè che vi sia una separazione di fatto ma è sempre necessaria l'esistenza di un provvedimento del giudice;
- b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;
- c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sulle figlie e/o sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare per condotta pregiudizievole alla figlia e/o al figlio;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione centrale

Area Servizi Studenti e Post Lauream

Settore Contributi Studenteschi e Borse di Studio

d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio);

e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali; occorre, cioè, che sia già in corso un procedimento giurisdizionale o amministrativo dal quale risulti lo stato di abbandono.

Se non sussiste nessuno dei suddetti casi, i coniugi con diversa residenza vanno sempre indicati nella medesima dichiarazione.

Si rimanda comunque alle istruzioni per la compilazione della DSU disponibili sul sito dell'INPS per ulteriori dubbi e/o domande relative alla composizione del nucleo familiare.